



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 24 maggio 2007

RIUNIONE C.A.F. GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2007 – INIZIO ORE 14:00

PRESSO SEDE FEDERALE – VIA G. ALLEGRI, 14 – ROMA

- 1) Ricorso** **A.S.D. CAVA DE' TIRRENI** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Masullo Armando fino a tutto il 30.11.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n.78 del 15.3.2007) comma 2 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo, a seguito di richiesta di copia degli atti

- 2) Ricorso** **POL. MASSA LUBRENSE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
avverso decisioni merito gara Striano/Massa Lubrense del 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 82 del 22.3.2007) comma 2 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo, a seguito di richiesta di copia degli atti

- 3) Ricorso** **A.S. CAPRINO CALCIO** **IMPROCEDIBILE**, ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S. per intervenuta rinuncia
avverso decisioni merito gara Olympic Retica/Caprino Calcio del 25.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 del 29.3.2007)

- 4) Ricorso** **A.S.D. TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO** **RINVIATO**, su istanza di parte, all'11.6.2007
avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Dottore Rodrique fino

al 31.12.2009 e ammenda di € 500,00 seguito gara Tiburfuoco Abruzzo Calcio/Perano dell'11.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007)

- 5) Ricorso ZUCHELLI MARCO INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino all'8.2.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 74 del 19.4.2007)
- 6) Ricorso P.M.S. BELLIZZI INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
avverso decisioni merito gara P.M.S. Bellizzi/A.C. Acerno del 22.1.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 48 del 19.4.2007)
- 7) Ricorso A.C. CINISELLESE A.S.D. INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.
avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fruggerio Luigi sino al 5.9.2007 seguito gara Cinisellese/Pro Lissone del 28.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 40 del 27.4.2007)
- 8) Ricorso U.S. CASTROVILLARI CALCIO LA C.A.F.:**
avverso:
a) le sanzioni, della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontare nella presente stagione sportiva e della inibizione per anni 1 al suo Presidente Sig. Ioele Antonio, seguito deferimento del Presidente del Comitato Interregionale per violazione dell'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 30.4.2007);
b) Ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S., avverso decisioni Collegio Arbitrale relative alla vertenza
- a) **RESPINGE** l'appello;
b) dichiara **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 35 C.G.S. l'istanza di revocazione

allenatore Perrone Conversindo/U.S. Castrovillari (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 5 del 20.1.2007)

9) Ricorso V.F.D. COLLIGIANA S.r.l. RESPINTO

avverso la reiezione del reclamo proposto avverso la certificazione negativa del “premio alla carriera” ex art. 99 bis N.O.I.F. emessa dall’Ufficio del Lavoro e Premi F.I.G.C. in relazione al tesseramento calciatore Tognozzi Luca in favore della Reggima Calcio S.p.A. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 14.2.2007)

10) Ricorso ATLETICO PARATICO F.C.D. RESPINTO

avverso decisioni merito gara F.C.D. Paratico/U.S.O. Maclodio del 6.5.2007, seguito richiamo atti del Presidente del Comitato Regionale Lombardia ai sensi dell’art. 40, comma 9, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 43 del 17.5.2007)

11) Ricorso A.S.D. ATLETIKO BAGNOLO RESPINTO

avverso decisioni merito gara A.S.D. Atletiko Bagnolo/A.C.Ghedi del 6.5.2007, seguito richiamo atti del Presidente del Comitato Regionale Lombardia ai sensi dell’art. 40, comma 9, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 43 del 17.5.2007)

12) Ricorso ASD MODENESE CALCIO ACCOLTO e per l’effetto annulla l’impugnata delibera

avverso:

- a) la declaratoria di nullità della classifica finale del Campionato Giovanissimi Regionali girone D;
- b) l’obbligo di disputa della gara di spareggio tra la soc. Modenese Calcio e la Croce Coperta Turris (Delibera del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e

- 13) Ricorso PROCURATORE FEDERALE** La C.A.F. riuniti gli appelli n. 13), 14) e avverso l'incongruità della sanzione di € 15) così dispone:
- 1.000,00 inflitta all'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S. in relazione alla gara Pergocrema/Carpendolo del 3.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007)
- 14) Ricorso BUSSI GUERRINO** avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 1, inflittagli a seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S., in relazione alla gara Pergocrema/Carpendolo del 3.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007)
- 15) Ricorso BONOMI MATTEO** avverso la sanzione della squalifica per due giornate di gara, da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel caso la società debba ancora disputare gare del Campionato, o nella stagione sportiva successiva per la parte non potuta scontare nella corrente stagione sportiva, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione alla gara Pergocrema/Carpendolo del 3.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com Uff. n. 281/C del 18.5.2007)
- **ACCOGLIE** i reclami dei signori Bonomi Matteo e Bussi Guerrino e per l'effetto annulla l'impugnata decisione e dispone il rinvio degli atti, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S. alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per l'esame del merito, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 37 C.G.S.;
- dichiara **IMPROCEDIBILE** per sopravvenuta carenza di interesse il reclamo della Procura Federale